



COMUNE DI ASSORO

Provincia di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866

Tel. 0935/610011 - Fax 0935/620725

SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da "Spiga" – CIG: 45880946F0

VERBALE DI GARA Seduta n. 3 del 07.01.2013

L'anno Duemilatredici il giorno sette del mese di gennaio alle ore 11.00, presso i locali dell'Ufficio tecnico Comunale, in seduta pubblica, si riunisce il seggio di gara, nominato con Determina del Responsabile del Settore n. G/le 797 del 09.11.2012, composto dai Sigg.:

1) Geom. Mario Giunta	Presidente
2) Geom. Antonino Castro	Teste
3) Arch. Gianluigi Gerrvasi	Teste
4) Sig.ra Maria Ruffetto	Segretario verbalizzante

SI PREMETTE

- Che con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.124 del 08.02.2012 e acquisito al Comune di Assoro con prot. 3132 del 14.05.2012;

- Che con la Determina a contrarre del Responsabile del settore III n. g/le 695 del 02.10.2012 si è stabilito, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga, il metodo della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del combinato art. 81,82 comma 2 lettera b, e comma 9 dell'art.122 del D. lgs n. 163/06, come coordinato dall'art.19 della legge regionale n.12/2011 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 163/06;

CHE la gara di procedura aperta è stata espletata in data 12/13.11.2012 e dai rispettivi verbali di gara del seduta n.1 del 12.11.2012 e n.2 del 13.11.2012 è risultata aggiudicataria in via provvisoria la Ditta n. 19 A.T.I - CO.G.EN di A. Palermo & C. s.a.s., via Roma n. 289 Enna **Capogruppo** – Di Dio Randazzo Alfredo, via Borremans n. 9 Enna – **Mandante** con una percentuale di ribasso pari a 27,5250%, mentre è risultata seconda classificata la Ditta n. 29 Icaro Ecology S.r.l. VIA Gen. Cascino n. 2 – Gela (CL) con una percentuale di ribasso pari a 27,5247%.

CHE a seguito dei controlli avviati ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ai fini della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria nonché alla seconda classificata provvisoria, non sono risultate confermate le dichiarazioni di gara della ditta aggiudicataria provvisoria A.T.I. "CO.G.EN. – DI DIO RANDAZZO" (PLICO N.19), in quanto in sede di gara il Sig. Palermo Aldo Filippo, Procuratore

Generale e Direttore Tecnico della ditta capogruppo "CO.G.EN. s.a.s.", ha dichiarato *"di non aver riportato alcuna sentenza di condanna penale, ivi incluse sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione"* mentre dal Certificato del Casellario Giudiziale del medesimo Signor Palermo Aldo Filippo, acquisito d'ufficio dal RUP, sono emerse dei provvedimenti in contrasto con la summenzionata dichiarazione;

CHE il RUP, con nota prot. 7696 del 06.12.2012, ha comunicato alla ditta aggiudicataria provvisoria A.T.I. "CO.G.EN. – DI DIO RANDAZZO" l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, in quanto la dichiarazione in merito alla sussistenza di qualsivoglia condanna penale costituisce oltre ad onere contemplato a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara (cfr. Disciplinare pag. 8, punto 2), una incombenza espressamente imposta dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e pertanto con l'inevitabile conseguenza che la falsità, l'omissione o l'incompletezza della relativa dichiarazione da parte di taluno dei soggetti contemplati nel medesimo art. 38 del Codice Contratti, costituisce, di per sé, motivo di esclusione dalla relativa procedura ad evidenza pubblica.

CHE la ditta "CO.G.EN." in data 17.12.2012, ha fatto pervenire, con ns prot. gen. n. 8025 del 19.12.2012, note difensive allegando, altresì, parere di proprio legale, prodotto per la partecipazione ad alcune gare di appalto;

CHE il RUP, con nota prot. 8099 del 21.12.2012, non condividendo e contestando puntualmente tutte le controdeduzioni rese dalla ditta "CO.G.EN." per come intese ad ottenere l'archiviazione del procedimento avviato di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ha comunicato alla medesima ditta l'annullamento dell'aggiudicataria provvisoria e contestualmente, con la medesima nota, ha demandato al Presidente della Commissione di gara di fissare la seduta per la riapertura delle operazioni per il seguito di competenza. Si riportano le considerazioni del RUP, con cui sono state contestate le giustificazioni prodotte dalla ditta, che, sostanzialmente, riguardano le seguenti:

- il procedimento di revoca risulta necessario in quanto il punto 1)-C)-2) del Disciplinare di gara imponeva ai soggetti interessati di presentare la seguente dichiarazione: *"di non aver riportato alcuna sentenza di condanna penale, ivi incluse sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione, oppure indica tutte le condanne penali riportate, ivi incluse quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell'Art. 38, comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."*;

- che il quart'ultimo paragrafo del punto 2) del Disciplinare di gara così dispone: *"Infine, la Stazione Appaltante acquisirà tutta la documentazione necessaria della ditta aggiudicataria provvisoria e della seconda in graduatoria e, nel caso che tale verifica non dia esito positivo, il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori..."*;

- a termini dell'art. 38, comma 2, Codice Contratti, il direttore tecnico della suddetta concorrente avrebbe dovuto dichiarare tutte le condanne penali subite fra le quali rientrano certamente anche quelle di cui al Certificato del Casellario Giudiziale del medesimo Signor Palermo Aldo Filippo, acquisito d'ufficio da questa Amministrazione, mentre lo stesso, in sede di gara, ha dichiarato *"di non aver riportato alcuna sentenza di condanna penale, ivi incluse sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione"*;

- il caso di che trattasi è dato ampiamente consolidato in giurisprudenza per quanto riguarda la contrattualistica pubblica, tanto che, in fattispecie identica alla presente, si è così recentemente pronunciato il Consiglio di Stato:

"La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ripetutamente che la violazione degli obblighi dichiarativi, puntualmente richiesti dal bando di gara con riferimento all'esistenza di condanne penali, rende legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, risultando irrilevante l'indagine sui motivi che avevano indotto a rendere dichiarazioni non veritiere e sulla sussistenza o non del dolo o della colpa del dichiarante (C.d.S., sez. V, 08 ottobre 2010, n. 7349), configurandosi quale autonoma di esclusione dalla procedura comparativa (C.d.S., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4520; 12 aprile 2007, n. 1723).

E stato anche evidenziato che allorquando il bando non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, ma imponga l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella,

formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando (C.d.S., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; 21 dicembre 2010, n. 9324)” (così, , da ultimo: C.d.S., Sezione V, Sentenza n. 527 del 2.2.2012; si cfr. anche, ancora da ultimo: T.A.R. Sardegna, Sentenza n. 5087 del 23.5.2012).

- circa la possibilità dell'applicazione del principio del c.d. soccorso istruttorio ex art. 46, Codice Appalti, sostenuto dalla ditta CO.G.EN. nella note difensive prodotte, deve considerarsi che tale facoltà non può risolversi nella possibilità, per la concorrente, di rettificare o ridimensionare la portata di una dichiarazione ufficialmente formulata in gara in patente violazione al principio di *par condicio concurrentium*.

- circa l'osservazione, di cui sempre alle suddette note difensive, a tenor della quale il Signor Palermo non avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza del precedente in quanto sarebbero maturati i presupposti per l'estinzione del reato, deve considerarsi che l'estinzione può operare solo in presenza di un apposito provvedimento del Giudice dell'esecuzione penale che l'abbia appositamente dichiarata;

- la conclusione raggiunta da quest'Amministrazione, peraltro, risulta confermata anche dal parere legale, prodotto per la partecipazione ad alcune gare di appalto, allegato dalla ditta “CO.G.EN.” ove si rileva che qualora la concorrente avesse l'onere di dichiarare l'esistenza di sentenze penali di condanna *“siffatta dichiarazione deve essere resa, altrimenti il concorrente incapperebbe in altra, autonoma da quella in discorso, causa di esclusione dalla procedura di gara”*.

CHE per quanto sopra occorre procedere ad escludere dalla gara l'offerta della ditta aggiudicataria provvisoria A.T.I. - CO.G.EN di A. Palermo & C. s.a.s., via Roma n. 289 Enna - Capogruppo – Di Dio Randazzo Alfredo, via Borremans n. 9 Enna – Mandante (plico n.19), e pertanto con nota prot. 8148 del 28.12.2012 si è comunicato a tutte le n. 39 ditte partecipanti alla gara, ammesse e non, la data del 07.01.2013 per la riapertura della gara di che trattasi;

Tutto ciò premesso

II PRESIDENTE

Assistito dai testi sopra citati, riprende le operazioni di gara per individuare una nuova ditta aggiudicataria della procedura aperta in oggetto.

Indi il Presidente esclude dalla gara la ditta A.T.I - CO.G.EN di A. Palermo & C. s.a.s. via Roma n. 289 Enna **Capogruppo** – Di Dio Randazzo Alfredo via Borremans n. 9 Enna – **Mandante** (plico n.19), con la motivazione che, in sede di verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, non sono risultate confermate le autodichiarazioni prodotte in sede di gara, e pertanto, richiamati i verbali di gara nelle sedute del 12/11/2012 e 13/11/2012, aggiudica in via provvisoria i lavori di che trattasi alla ditta n. 29 Icaro Ecology S.r.l. VIA Gen. Cascino n. 2 – Gela (CL) che ha offerto una percentuale di ribasso pari a 27,5247e che con il richiamato verbale di gara del 13/11/2012 è risultata seconda classificata, ciò in conformità a quanto previsto dalla determinazione da parte dell'a.v.c.p. n. 5 del 21/05.2009;

Alle ore 12,30 viene chiusa la seduta e la documentazione viene trasmessa al R.U.P. per i provvedimenti di competenza. Si da atto che il presente verbale di aggiudicazione verrà pubblicato nei modi previsti dalla vigente normativa.

Dal che è stato redatto apposito verbale di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di Gara
F.to Geom. Mario Giunta

Il Segretario Verbalizzante
F.to Sig.ra Ruffetto Maria

Teste: F.to Geom. Castro Antonino

Teste: F.to Gervasi Gianluigi